

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

**di concerto col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**
(BERLINGUER)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(PINTO)

col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)

col Ministro della sanità
(BINDI)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)

col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)

e col Ministro per le pari opportunità
(FINOCCHIARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 440, recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di interventi in campo
economico e sociale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

La legge 29 novembre 1990, n. 366, ha disposto in merito ad un piano di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). All'articolo 3, comma 3, di tale legge si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa, delle strutture prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa 2.000 metri sul livello del mare, in località Fontari di Campo Imperatore. Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in profondità, dei grandi «sciame» di particelle generati da radiazioni di origine cosmica.

Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso: si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 1, che può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi finanziari che in esse è stato investito.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 1997 del termine relativo al compimento delle espropriazioni ed alla esecuzione dei lavori per le sedi dell'Università di Roma-Tor Vergata.

La complessità delle opere e la scarsità dei mezzi finanziari hanno rallentato in passato i lavori per la nuova Università, cosicché al termine del primo decennio, previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 122, si fu costretti a prorogare di altri cinque anni il suddetto termine, e cioè sino al 18 aprile 1995, con la legge 15 dicembre 1990, n. 396.

Da allora molte opere sono state realizzate e ciò ha consentito a molte migliaia di studenti di trasferirsi dall'Università «La Sapienza» all'Università di Tor Vergata.

Peraltro, non si sono potute realizzare le opere edilizie per tutte le facoltà previste, per cui nella legge finanziaria 1995 è stato previsto un contributo di 70 miliardi per il completamento dell'Università.

Con la proroga del termine in questione si rende possibile evitare la decadenza delle espropriazioni in atto con gravissimi pregiudizi economici, in quanto l'Università sarebbe costretta a retrocedere i terreni ai proprietari espropriati.

Come è noto, la normativa vigente in tema di agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice consente di produrre, al momento della registrazione degli atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il certificato definitivo, da rilasciarsi da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In molte province, per ritardi non imputabili agli interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente, con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al rimborso.

In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il biennio, incorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita istanza. Normalmente, la richiesta di

rimborso viene inoltrata contestualmente al pagamento delle imposte in misura ordinaria.

La norma di cui all'articolo 2, comma 1, offrendo alla pubblica amministrazione un termine più elevato per il rilascio della certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica amministrazione.

La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli per l'arrendamento delle proprietà fondiarie ed il miglioramento delle unità colturali.

A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con la legge finanziaria per il 1994.

Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano di esenzione dalle imposte di registro. Dal 1° gennaio 1994 tale agevolazione è decaduta.

La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso al finanziamento della Cassa.

La norma proposta all'articolo 2, comma 2, prevede quindi la proroga delle agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico della Cassa.

Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità anche a causa della impossibilità per la stessa amministrazione di diramare, in tempo utile, istruzioni e di provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono indisponibili.

Pertanto con l'articolo 2, comma 3, viene fissata al 1° giugno 1996 la decorrenza della operatività delle disposizioni relative all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il prospetto di paga.

L'articolo 2, comma 4, è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A. lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente

svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio d'oliva.

Si tratta di attività finanziate, oltre che dallo Stato italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita partecipazione.

L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico settore.

Con il comma 5 viene differita al 31 dicembre 1996 l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per definire le linee della relativa politica e delle relative azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, si rende necessaria al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Tale disposizione difatti recita:

«Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19».

È intuibile come la decorrenza del termine, così come previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece, intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione n. 236 del 1993 che ha introdotto tale norma.

Riguardo al comma 3 va tenuto conto che il comma 8 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede, con richiamo all'allegato 1 della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati conseguiti.

Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno differire il termine per il raggiungimento dei predetti obiettivi minimi di riciclaggio.

Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei rifiuti e del loro riciclaggio nonchè per diffondere capillarmente la necessaria informativa agli utenti, nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi comuni.

Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha contestualmente stipulato un accordo biennale con la Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori, superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od incompleta normativa al riguardo.

Quanto al comma 4, si osserva che il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, all'articolo 1, comma 3, prevede la concessione di contributi a favore delle imprese del settore che entro il 31 marzo 1995 abbiano proceduto alla distruzione fisica degli impianti di pro-

duzione. La disposizione tende ad incentivare la contrazione dell'offerta siderurgica, notoriamente eccedente rispetto alla domanda. Tale programma di incentivazione risponde, peraltro, a un progetto di razionalizzazione del settore considerato, nato nell'ambito dell'Unione europea. Con il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, il predetto termine era stato prorogato al 30 giugno 1996; al fine di consentire la conclusione della complessa procedura di autorizzazione preventiva, da parte della Commissione delle Comunità europee, dando attuazione alle decisioni che quest'ultima dovrebbe comunicare nel mese di luglio, con il comma 4 si prevede una breve proroga al 30 settembre 1996. Le imprese devono in ogni caso interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione nonchè il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

La legge 5 febbraio 1992, n. 122, all'articolo 13, comma 4, prevede che le imprese esercenti attività di autoriparazione debbano dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 occorrenti per l'esercizio delle attività in parola entro il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1996, n. 25. I suddetti requisiti attingono alla disponibilità dei locali ed alle attrezzature minime necessarie. Quest'ultimo requisito è stato determinato con decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 358, in corso di revisione.

La disposizione del comma 6 dell'articolo 3, che proroga il citato termine al 31 dicembre 1996, è motivata dalle difficoltà segnalate dalle associazioni di categoria delle imprese di conseguire nei termini le autorizzazioni amministrative per i locali e dalla modifica attualmente in corso del decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 358, che individua appunto le dotazioni minime richieste per l'esercizio di detta attività.

Tale modifica è collegata all'esigenza di rendere facoltative talune attrezzature, già indicate come obbligatorie nel decreto mi-

nisteriale citato, in considerazione delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'applicazione dell'articolo 2403 del codice civile sui doveri del collegio sindacale in ordine ai principi che devono informare i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali e degli altri organismi sanitari.

Con il comma 2 si modifica la decorrenza dell'entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del Ministero della sanità, del Consiglio superiore della sanità e degli altri organi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, tenuto conto della fase procedurale per l'approvazione dei regolamenti.

Con il comma 3 viene prorogata l'efficacia dell'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sul riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali sulla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e del funzionamento di tali istituti.

L'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali, prevede che: «I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 3».

La complessità della documentazione richiesta, il numero abbastanza cospicuo di aziende ed acque interessate alla revisione, il calendario dei lavori del Consiglio superiore di sanità, cui è richiesta la valutazione tecnico-scientifica circa le proprietà dell'acqua, la necessità, infine, di approfondire le conseguenze derivanti al settore dai recenti avvenimenti alluvionali, rendono problematico il rispetto dei termini prescritti.

Si rende, pertanto, indispensabile il differimento dei termini, previsto dal comma 5, che consenta alle aziende la predisposizione della documentazione richiesta, agli uffici competenti una istruttoria quanto più possibile rigorosa e, infine, al Consiglio superiore di sanità l'attenta valutazione sotto il profilo clinico-farmacologico.

Per quanto riguarda invece il comma 6 dell'articolo 4, si evidenzia che la norma nazionale in materia di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte alimentare trattato termicamente, prevede che, a partire dal 1° gennaio 1995, gli allevamenti debbano essere in possesso di un'autorizzazione sanitaria. Appare necessario differire tale data sia per la difficoltà prospettata da varie regioni e organizzazioni di categoria di poterla rispettare, che per la necessità di armonizzare la materia in ambito comunitario, atteso che è in via di recepimento la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che disciplina l'intero settore.

Come è noto, con il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 436, è stata avviata in via sperimentale la raccolta delle schede con le annotazioni, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle attività agricole, per poi portare a termine una indagine per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle utilizzazioni.

Era stato precisato che i risultati della citata sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo 1993.

Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da realizzare a cura della pubblica amministrazione in via sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita «scheda dei trattamenti in agricoltura» quale documentazione alternativa

al registro del trattamento e del magazzino dei presidi sanitari.

È stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e di annotazione sui registri, una volta che le competenti amministrazioni statali avessero individuato aspetti di rilevanza ambientale marginali per particolari settori produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti principi attivi.

Il dichiarato impegno ad introdurre un sistema di rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica della validità della metodologia impiegata in vista degli obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale, risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della serie di atti di competenza ministeriale individuati nel citato decreto ministeriale n. 436 del 1992, contravvenendo anche all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati n. 7-00498 che prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e dei registri fosse regolata attraverso la necessaria attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le difficoltà compilative per gli operatori agricoli.

Infine, considerate le caratteristiche delle schede di rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di innumerevoli e documentabili registrazioni dei presidi sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività pur essendo contrassegnati con un numero uguale di «identificazione» ovvero a seguito di altrettanto numerose e comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi di essere impiegati su colture che escludono gli stessi principi attivi di cui si compongono.

Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 4, comma 7, si dispone il differimento dei termini di entrata in vigore dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati sull'utilizzazione dei presidi sanitari.

Con il comma 9 dell'articolo 4 viene prorogata al 31 dicembre 1997 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993,

n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, al fine di consentire la balneazione in alcuni tratti di mare nelle prossime stagioni estive.

Il comma 10 dell'articolo 4 soddisfa l'urgente necessità di prorogare, per consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle norme comunitarie (al 31 ottobre 1996), i termini previsti dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, per il rinnovo delle autorizzazioni per i macelli (articolo 5, comma 9) ed i laboratori di sezionamento (articolo 6, comma 6) di capacità limitata, nonché di differire la data di cessazione di validità delle autorizzazioni rilasciate, in base alla precedente normativa, per gli stabilimenti industriali per i quali non venga presentata istanza di riconoscimento CE (tale data è differita al 31 dicembre 1995 per gli stabilimenti privati e al 30 giugno 1997 per i macelli pubblici). La necessità della norma proposta, che era contenuta all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, decaduto, all'ottava reiterazione, deriva dal fatto che le mancata riproposizione del predetto decreto-legge n. 224 del 1996 ha provocato gravissimi disagi per gli operatori del settore i quali si trovano ad operare in condizioni di assoluta illegalità e rischiano di essere chiusi dalle competenti autorità sanitarie locali, con le prevedibili ripercussioni economico-sociali.

Il comma 11 dell'articolo 4 consente agli impianti collettivi per le aste e ai mercati all'ingrosso di prodotti per la pesca che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanità secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, di beneficiare di un più ampio termine (31 dicembre 1996, anziché 31 dicembre 1995) per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di attrezzature e di strutture previsti dallo stesso decreto.

L'articolo 5 dispone la proroga di termini in materia di provvidenze per i profughi giuliano-dalmati ed una disposizione interpretativa delle norme riguardanti il prezzo delle cessioni di alloggi al 50 per cento del costo di costruzione.

L'articolo 6 reca disposizioni a favore dei cittadini extracomunitari e degli sfollati dalla ex Jugoslavia.

La disposizione di cui all'articolo 7, conformemente alla formulazione dell'emendamento a suo tempo introdotto dal Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 del 1993, poi decattuto (v. atto Camera n. 3014 della XI legislatura), risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo al momento di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha integrato con un comma aggiuntivo (il 4-*bis*) l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla riforma della cassa integrazione. L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta legge 19 luglio 1993, n. 236, apportatrice di tale integrazione.

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, concedeva ai lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali in ambito CEE (1° gennaio 1993), una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un periodo di un anno.

Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione al permanere della crisi occupazionale per le maestranze interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori dodici mesi.

L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il decreto-legge n. 199 del 1993 contemplava una protezione complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità circa sono state ammesse ai

menzionati benefici in funzione del fabbisogno del settore.

In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 si intende disporre l'estensione non del numero dei beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in favore dei medesimi. Tale operazione doveva attuarsi nel corso del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedenza dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie dell'anno medesimo.

La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo 28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*.

Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del contributo fu provveduto soltanto nel 1992.

Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più ricevuto alcun contributo, poichè l'articolo 28 della legge n. 67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990, successivamente non è stato più rifinanziato.

Si è creata così una situazione di grave disagio poichè gli editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora, esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei casi estremi, cessare del tutto.

Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento insostituibile di integrazione culturale e sociale.

Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14 agosto 1991, n. 278).

Con l'articolo 8 si pone rimedio all'attuale mancanza di risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo allo scopo il ripristino di un contributo di 1.000 milioni per il 1994 ed un contributo annuo di 950 milioni a decorrere dal 1995, da ripartire con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

Il comma 1 dell'articolo 9 consente di riconoscere ai componenti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna e dei gruppi di lavoro istituiti nel suo ambito, nonché ai segretari, un gettone di presenza da rapportare all'impegno ed alla professionalità, la cui misura verrà determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Nel prevedere, poi, la possibilità di fronteggiare anche le spese di rappresentanza, si consente di ricevere adeguatamente i componenti degli altri analoghi organismi operanti nei Paesi esteri.

Tali disposizioni non comportano una maggiore spesa, che rimane contenuta negli ordinari stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 1159 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 2.000 milioni in ragione d'anno.

Il comma 2 prevede l'elevazione da tre a quattro del numero delle rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Infine l'articolo 10 dispone in ordine al differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni procedurali della riforma del sistema di diritto internazionale privato.

La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, contiene una cospicua parte di norme di diritto processuale, del tutto innovative rispetto al sistema attualmente vigente. In particolare gli articoli 64 e seguenti stabiliscono che le sentenze ed i provvedimenti emessi dall'autorità straniera sono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono alcuni requisiti di rispetto di principi fondamentali. Solamente «in caso di mancata ottemperanza o di conte-

stazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento».

In materia di stato civile e, più in generale, in materia di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri pubblici, la nuova disciplina può dar luogo a difficoltà applicative. Nulla, infatti, dice la legge circa tale specifico profilo, mentre potrebbe essere opportuno dettare disposizioni che indichino quale debba essere il comportamento dell'ufficiale di stato civile o del conservatore del registro nel caso di richiesta di trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, particolarmente quando appaiono mancanti i requisiti di legge per il riconoscimento.

Per consentire un adeguato approfondimento della materia, anche con particolare riferimento ai registri esistenti e per valutare in concreto le innovazioni anche alla luce dell'esperienza della Convenzione di Bruxelles, che pure prevede il riconoscimento automatico delle decisioni rese negli Stati contraenti, si ritenne opportuno, con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, un rinvio «tecnico» al 1° gennaio 1996 delle disposizioni processuali della legge n. 218 del 1995. Successivamente, la vigenza delle nuove disposizioni è stata ulteriormente differita dapprima al 1° giugno 1996 con i decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 547 e 26 febbraio 1996, n. 78 e, successivamente, al 1° ottobre 1996 dal decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, non convertito nei termini; di qui l'esigenza di fissare l'inizio della vigenza al 31 dicembre 1996 per consentire al Parlamento l'esame e l'approvazione del disegno di legge modificativo dell'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Infine, l'articolo 11, nuovo rispetto al precedente decreto, reca disposizioni in materia di produzione lattiera.

La normativa comunitaria, sia dal 1984, ha introdotto un regime di quote nazionali

di produzione lattiera attribuite agli Stati membri, prevedendo a carico di questi elevatissime penalità in caso di superamento di tale quota.

L'Italia sta già pagando, per i primi nove anni, ingenti somme. Al fine di evitare il ripetersi di questa evenienza, è stata adottata la legge 26 novembre 1992, n. 468, che, in applicazione del suddetto regime comunitario, ha determinato criteri e modalità per l'attribuzione delle quote individuali ai singoli produttori, consentendo così di individuare le responsabilità per le eccedenze produttive.

In particolare, la legge n. 468 del 1992 ha previsto la pubblicazione da parte dell'AIMA di appositi bollettini articolati per province, contenenti l'elenco dei produttori italiani di quote e i quantitativi ad essi spettanti, calcolati sulla base del prodotto commercializzato nel periodo 1988-89 (quota A) e della maggior quantità commercializzata nel periodo 1991-92 (quota B). Tali bollettini dovranno essere aggiornati all'AIMA entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'avvio del sistema ha peraltro incontrato forti resistenze e difficoltà, sia per la complessità delle verifiche da effettuare, sia per l'elevato contenzioso promosso dagli interessati.

Per superare queste difficoltà, la legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, ha introdotto la possibilità di autocertificazione da parte del produttore della propria quota contestata, sistema peraltro gravido di potenziali conseguenze negative, comportando la sua applicazione il sicuro superamento della quota nazionale.

Per questo, si è reso necessario sospendere - con il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, poi reiterato con il decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260, e ancora con il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353 - detto sistema, che in realtà non ha nemmeno più ragione di essere, a parte i rischi insiti nello stesso.

Infatti, nel frattempo l'AIMA ha completato le proprie verifiche e ha potuto adottare un bollettino definitivo, il n. 2 del 29 marzo 1996, in base ad espressa autorizza-

zione di legge (articolo 1 dei citati decreti-legge nn. 124 e 260 del 1996 e articolo 2 del decreto-legge n. 353 del 1996).

Tuttavia, non solo è insorto conflitto davanti alla Corte costituzionale su tale normativa d'urgenza, ma alcuni Tribunali amministrativi regionali, su ricorsi delle associazioni di produttori di latte (APL) o di singoli associati hanno sospeso l'efficacia del bollettino n. 2.

L'AIMA ha richiesto l'appello di tali ordinanze avanti al Consiglio di Stato, ma nelle more della decisione del giudice del gravame, le associazioni di produttori operanti nelle regioni in cui sono intervenute le suddette sospensioni stanno operando le compensazioni sulla base non del bollettino n. 2, ma di bollettini precedenti e non aventi carattere di definitività e certezza.

Non solo, ma alcune regioni hanno dichiarato (come la regione Veneto) o hanno preannunciato la propria impossibilità ad effettuare i controlli sull'esattezza delle compensazioni APL, previsti dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione della legge n. 468 del 1992, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, in mancanza di un parametro comune.

La prevedibile conseguenza di tale stato di confusione sarà l'abbattersi sull'erario di una nuova elevatissima penalità, senza possibilità di riversarne l'onere sui produttori che hanno superato le rispettive quote, quali stabilite nel bollettino n. 2. Questi, infatti, nel frattempo, a seguito delle compensazioni APL (operate sulla base di bollettini diversi), avranno ottenuto la restituzione dei prelievi supplementari, trattenuti temporaneamente dagli acquirenti, con estrema difficoltà di recupero degli stessi.

Occorre inoltre tener conto del parere motivato della Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, del 20 maggio 1996, secondo cui «la Repubblica italiana, mantenendo un sistema di compensazione delle consegne a livello delle Associazioni di produttori invece di procedere a tale compensazione a livello nazionale o a livello degli acquirenti come previsto dal regolamento (CE)

n. 3950/92 del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del suddetto regolamento».

È pertanto imminente l'instaurazione di una procedura di infrazione a carico dell'Italia per detta violazione.

Al fine di prevenire tali evenienze ed evitare il conseguente potenziale danno all'Erario, con la norma proposta si prevede la cessazione, con effetto dal periodo 1995-96 di regolamentazione della produzione lattiera, della procedura di compensazione a livello di associazioni e si dispone l'inefficacia degli adempimenti già svolti.

I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare sono effettuate sulla base della compensazione nazionale.

I criteri di tale compensazione, da stabilirsi con successivo provvedimento, terranno conto in via prioritaria delle esigenze di salvaguardare le aziende situate nelle zone montane e le aziende che hanno subito la riduzione della quota B.

Qualora i versamenti fossero già stati effettuati, gli acquirenti - ove possibile - procederanno alle relative trattenute sui corrispettivi delle consegne della campagna in corso o, altrimenti, si applicherà la proce-

dura di recupero nei confronti del produttore prevista dall'articolo 7 della legge n. 468 de 1992.

Con tale espediente si eviterà che lo Stato sia tenuto a sopportare il rilevantissimo onere dei prelievi supplementari dovuti per il superamento da parte dei produttori della quota nazionale.

Naturalmente, il contenuto rinvio delle restituzioni (la compensazione nazionale deve essere operata allo stato entro il 31 agosto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 353 del 1996) comporterà il pagamento da parte degli acquirenti degli interessi al tasso legale.

Non si redige la relazione tecnica per l'articolo 11 perchè il provvedimento non comporta oneri per lo Stato.

* * *

Rispetto al decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, non sono state reiterate le seguenti disposizioni, delle quali si chiede quindi, con il presente disegno di legge, la salvezza degli effetti:

articolo 1, commi 2, 3 e 4; articolo 2, commi 4, 6 e 8; articolo 5; articolo 6, commi da 1 a 4 e 6; articolo 8, commi da 1 a 3.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2, comma 4.

La norma di cui all'articolo 2, comma 5, è diretta a consentire l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol S.p.A dei controlli nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa comunitaria.

Attualmente il costo dei controlli effettuati dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva, nonchè alla commercializzazione di intervento del prodotto medesimo.

Le somme, la cui erogazione è consentita dal provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un settimo del fabbisogno complessivo delle spese di funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.

La restante quota parte del finanziamento è disposta annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri derivanti dall'attività dell'Agecontrol.

Articolo 2, comma 5.

La valutazione della spesa occorrente per l'ulteriore finanziamento del gruppo di supporto tecnico presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - funzionalmente differito al 31 dicembre 1996 - è stata operata in lire 2 miliardi per il 1994 e il 1995, sulla base degli stanziamenti della legge n. 194 del 1984 e della legge n. 752 del 1986, nonchè delle leggi precedenti di differimento dei termini n. 208 del 1990 e n. 140 del 1992.

Detto importo di lire 4 miliardi ha consentito la copertura del fabbisogno finanziario fino alla data del 30 giugno 1996. Per l'ulteriore periodo relativo al secondo semestre 1996, sulla base della spesa media degli anni precedenti, il fabbisogno è stimato in lire 500 milioni.

Articolo 10.

Il numero di pubblicazioni periodiche di editoria speciale per non vedenti è previsto in ragione d'anno, in un totale di 39 circa con una tiratura annua di circa 935.000 copie per un numero totale di uscite di circa 709.

Nelle varie tipologie i periodici sono così distinti:

- in caratteri normali: 12 (uscite 244);
- in caratteri *braille*: 9 (uscite 135);
- su supporto magnetico: 18 (uscite 330).

Le tirature previste (sulla base dei dati 1993) sono le seguenti:

in caratteri normali: 745.000;
in caratteri *braille*: 70.000;
su supporto magnetico: 120.000.

Il costo della edizione va computato nella seguente media:

in caratteri normali: L. 2.500 a copia;
in caratteri *braille*: L. 3.800 a copia;
su supporto magnetico: L. 15.000 a copia (5 cassette audio in media o un *floppy*).

Sulla base del costo medio si ha una spesa annua pari a complessive L. 3.928.500.000, così ripartite:

in caratteri normali: L. 1.862.500.000;
in caratteri *braille*: L. 266.000.000;
su supporto magnetico: L. 1.800.000.000.

Il contributo previsto copre perciò appena più del 25 per cento della spesa totale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, e 22 giugno 1996, n. 332.

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1996.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi nel campo della ricerca)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

Articolo 2.

(Interventi nel settore agricolo)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per

beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° giugno 1996.

4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

5. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Articolo 3.

(Interventi nei settori produttivi)

1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». Il termine per la reinscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozio-

ne da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione, nonchè il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

6. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, già prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1996.

Articolo 4.

(Interventi in materia sanitaria)

1. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: «variazioni ed assestamento», le seguenti: «ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile».

2. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994»; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

4. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

5. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 ottobre 1996.

6. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;».

7. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

8. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

10. Al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 dell'articolo 5 è sostituito dai seguente:

«9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1995; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.»;

b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.»;

c) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicem-

bre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

11. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Articolo 5.

(Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati)

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Articolo 6.

(Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli sfollati della ex Jugoslavia)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Ordini di accreditamento)*. - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con dette somme sono realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui al precitato articolo 11. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi, entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corrispondenza della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Articolo 8.

(Editoria speciale periodica per i non vedenti)

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 9.

(Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna)

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:».

Articolo 10.

(Proroga di termini di entrata in vigore)

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *(Abrogazioni)*. - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.».

2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - *(Entrata in vigore)*. - 1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.».

Articolo 11.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI - BERLINGUER - PINTO - RONCHI
- BERSANI - BINDI - CIAMPI - FLICK
- TREU - FINOCCHIARO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

